



INTERNATIONAL CENTRE
FOR DISPUTE RESOLUTION®

REGOLAMENTI PER LA RISOLUZIONE DELLE CONTROVERSIE INTERNAZIONALI

(comprendente i Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato)

Regolamenti modificati ed entrati in vigore il 1 marzo 2021

[icdr.org](https://www.icdr.org)

Indice

Introduzione	5
Mediazione Internazionale	6
Arbitrato Internazionale	8
Procedure Internazionali Accelerate	10
Come Instaurare un Procedimento presso l'ICDR	12
Regolamento di Mediazione Internazionale	13
M-1. Accordo delle parti	13
M-2. Avvio della mediazione	13
M-3. Rappresentanza	14
M-4. Nomina del mediatore	14
M-5. Imparzialità del mediatore e dovere di comunicazione	14
M-6. Sostituzione del mediatore	15
M-7. Lingua della mediazione	15
M-8. Doveri e responsabilità del mediatore	15
M-9. Procedimento di mediazione	15
M-10. Responsabilità delle parti	16
M-11. Privacy	16
M-12. Riservatezza	16
M-13. Divieto di trascrizione stenografica	17
M-14. Conclusione della mediazione	17
M-15. Esclusione di responsabilità	18
M-16. Interpretazione e applicazione del Regolamento	18
M-17. Depositi	18
M-18. Spese	18
M-19. Costi della mediazione	18
Regolamento di Arbitrato Internazionale	19
Articolo 1: Ambito di Applicazione del Regolamento	19
Inizio del Procedimento Arbitrale	20
Articolo 2: Domanda di Arbitrato	20
Articolo 3: Memoria di Risposta e domanda riconvenzionale	20
Articolo 4: Riunione Amministrativa	21
Articolo 5: Consiglio Internazionale di Revisione Amministrativa	21

Articolo 6: Mediazione.	22
Articolo 7: Provvedimenti d'urgenza	22
Articolo 8: Chiamata in arbitrato	23
Articolo 9: Riunione di procedimenti arbitrali.....	24
Articolo 10: Modifica o integrazione delle domande, delle domande riconvenzionali, o delle difese	25
Articolo 11: Notifiche e Comunicazioni	26
Il Tribunale Arbitrale.....	26
Articolo 12: Numero degli Arbitri.....	26
Articolo 13: Nomina degli Arbitri	26
Articolo 14: Imparzialità e indipendenza dell'arbitro	27
Articolo 15: Ricusazione di un Arbitro.....	28
Articolo 16: Sostituzione di un Arbitro	29
Articolo 17: Segretario del Tribunale Arbitrale.....	30
Disposizioni Generali	30
Articolo 18: Rappresentanza	30
Articolo 19: Sede dell'Arbitrato	30
Articolo 20: Lingua dell'Arbitrato	30
Articolo 21: Competenza Arbitrale	31
Articolo 22: Svolgimento dei Procedimenti.....	31
Articolo 23: Decisione Anticipata	32
Articolo 24: Scambio di Informazioni.....	32
Articolo 25: Segreto Professionale.....	34
Articolo 26: Udienza	34
Articolo 27: Misure Cautelari	34
Articolo 28: Esperti Nominati dal Tribunale Arbitrale.....	35
Articolo 29: Inattività di una Parte	35
Articolo 30: Chiusura dell'istruttoria	36
Articolo 31: Rinuncia a Sollevare Eccezioni	36
Articolo 32: Lodi, Ordinanze, Decisioni e Provvedimenti	36
Articolo 33: Termine, Forma ed Effetti del Lodo	36
Articolo 34: Leggi Applicabili e Provvedimenti	37
Articolo 35: Transazione e Altri Motivi di Chiusura del Procedimento	37
Articolo 36: Interpretazione o Correzione del Lodo.....	38
Articolo 37: Costi dell'Arbitrato	38

Articolo 38: Onorari e Spese del Tribunale Arbitrale	39
Articolo 39: Depositi Anticipati	39
Articolo 40: Riservatezza	40
Articolo 41: Esclusione di Responsabilità	40
Articolo 42: Interpretazione del Regolamento	40
Procedure Internazionali Accelerate	41
Articolo E-1: Ambito di Applicazione delle Procedure Internazionali Accelerate	41
Articolo E-2: Memorie Dettagliate	41
Articolo E-3: Riunione Amministrativa	41
Articolo E-4: Opposizione all'Applicazione delle Procedure Accelerate	41
Articolo E-5: Modifiche della Domanda o della Domanda Riconvenzionale	41
Articolo E-6: Nomina e Qualifiche dell'Arbitro	42
Articolo E-7: Udienza e Ordinanza Procedurale	42
Articolo E-8: Procedimenti Meramente Documentali	42
Articolo E-9: Procedimenti con Udienza Orale	42
Articolo E-10: Il Lodo	43
Diritti Amministrativi	43
Tabella dei Diritti Amministrativi	43

Regolamenti per la Risoluzione delle Controversie Internazionali

[comprendente i Regolamenti di Mediazione e di Arbitrato]



Introduzione

L'*International Centre for Dispute Resolution*® ("ICDR®") [Centro Internazionale Per la Risoluzione delle Controversie] è la sezione internazionale dell'*American Arbitration Association*® ("AAA®") [Associazione Americana dell'Arbitrato]. L'ICDR fornisce servizi di risoluzione delle controversie a livello globale, in qualunque luogo scelto dalle parti. Gli arbitrati e le mediazioni dell'ICDR possono essere condotti in qualsiasi lingua scelta dalle parti. Le Procedure dell'ICDR riflettono le migliori pratiche internazionali che sono intese a fornire procedimenti efficienti, economici ed equi.

Queste Procedure hanno lo scopo di fornire un sistema completo per la risoluzione di controversie alle parti, ai loro avvocati, agli arbitri ed ai mediatori. Le Procedure attuano un equilibrio tra l'autonomia delle parti nel concordare il meccanismo di risoluzione delle controversie che desiderano e le esigenze di gestione del procedimento da parte di mediatori e arbitri.

La definizione di arbitrato internazionale contenuta nel Modello di Legge UNCITRAL (*The United National Commission on International Trade Law*) è stata incorporata dall'ICDR al fine di determinare se un caso sia internazionale. Un arbitrato può essere ritenuto internazionale e venire amministrato dall'ICDR se:

- le parti della clausola compromissoria hanno la propria sede legale in Stati diversi;
- il luogo in cui deve essere eseguita una parte sostanziale degli obblighi del rapporto commerciale delle parti è situato al di fuori dello Stato di una delle parti;
- il luogo con cui l'oggetto della controversia è più strettamente connesso è situato al di fuori dello Stato di una delle parti;
- la sede dell'arbitrato è situata al di fuori dello Stato di una delle parti; o
- una parte con più di una sede (incluse entità controllanti e/o controllate) è situata al di fuori dello Stato di una delle parti.

Qualsiasi termine utilizzato al singolare nel Regolamento di Mediazione o di Arbitrato, come ad esempio, “parte”, “attore” o “arbitro” si intende riferito altresì al plurale a seconda dei casi. Qualora una parte sia contumace, il riferimento alle “parti” si intende significare la parte o le parti partecipanti.

La versione in lingua inglese del Regolamento costituisce il testo ufficiale.

Mediazione Internazionale

Le parti possono cercare di risolvere la controversia tra loro insorta attraverso una mediazione. La mediazione può essere programmata indipendentemente dall'arbitrato o in concomitanza con esso. Nella mediazione, un mediatore imparziale e indipendente aiuta le parti a trovare un accordo, ma non ha l'autorità per emettere alcun tipo di decisione o lodo vincolante. Il Regolamento di Mediazione Internazionale, attualmente entrato in vigore, fornisce un sistema perfezionato che permette di tener conto di una ampia varietà di prassi, culture ed approcci relativi alla risoluzione delle controversie internazionali insorte tra parti situate ovunque nel mondo.

Caratteristiche del Regolamento di Mediazione Internazionale:

- Si focalizza su come l'ICDR assisterà le parti nell'individuare e nominare il mediatore che meglio soddisfi le loro esigenze;
- Fa un più chiaro riferimento ai doveri ed alle responsabilità del mediatore al fine di estendere la partecipazione e l'autorità delle parti;
- Contiene un articolo “Procedimenti di mediazione” che enfatizza il controllo delle parti e si concentra su un processo di mediazione efficiente ed efficace, che preveda un incontro preliminare, l'uso della tecnologia, lo scambio di documenti, gli incontri ex parte, le comunicazioni, e via dicendo;
- Richiama la Convenzione di Singapore (*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*);
- Prevede che le parti ed il mediatore prendano in considerazione la conformità e le pratiche riguardanti la sicurezza informatica, la privacy e la protezione dei dati; e
- Il Regolamento di Arbitrato Internazionale prevede ora l'applicazione presuntiva del Regolamento di Mediazione Internazionale durante il procedimento arbitrale.

Potrà essere inserita nei contratti la seguente clausola di mediazione pre-contenziosa:

English:

In the event of any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or a breach thereof, the parties hereto agree first to try and settle the dispute by mediation, administered by the International Centre for Dispute Resolution under its International Mediation Rules, before resorting to arbitration, litigation, or some other dispute resolution procedure.

Italiano:

In caso di controversie derivanti dal presente contratto o relative ad esso o al suo inadempimento, le parti concordano di tentare in prima istanza di risolvere la controversia attraverso una mediazione, amministrata dall'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) in conformità al suo Regolamento di Mediazione Internazionale, prima di ricorrere ad un arbitrato, ad un'azione giudiziaria, o ad altra procedura di risoluzione delle controversie.

Le parti dovrebbero considerare di inserire anche:

English:

- a. *"The place of mediation shall be [city, (province or state), country]; and";*
- b. *"The language of the mediation shall be _____."*

Italiano:

- a. *"la sede della mediazione sarà [città, (provincia o stato), Stato]"; e*
- b. *"la lingua della mediazione sarà _____."*

Qualora le parti vogliano far ricorso ad un mediatore per risolvere una controversia già sorta, potranno sottoscrivere il seguente accordo:

English:

The parties hereby submit the following dispute to mediation administered by the International Centre for Dispute Resolution in accordance with its International Mediation Rules. (The clause may also provide for the qualifications of the mediator(s), the place of mediation, and any other item of concern to the parties.)

Italiano:

Le parti, con il presente accordo, sottopongono la seguente controversia alla mediazione amministrata dall'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) in conformità al suo Regolamento di Mediazione Internazionale. (La clausola potrà contenere anche indicazioni in merito alle qualifiche del(dei) mediatore (i), la sede della mediazione e qualsiasi altra questione d'interesse per le parti).

Arbitrato Internazionale

Una controversia può essere sottoposta ad un tribunale arbitrale per una decisione finale e vincolante. In un arbitrato ICDR, ciascuna parte ha l'opportunità di esporre il caso, seguendo la procedura prevista da questo Regolamento e dal tribunale.

Caratteristiche del Regolamento di Arbitrato Internazionale

- Codifica la prassi dell'ICDR che sia il Consiglio di Revisione Amministrativa Internazionale (*International Administrative Review Council*), composto da dirigenti in carica e precedenti dell'ICDR, a decidere delle rikusazioni degli arbitri e di altre controversie amministrative;
- Dà al tribunale arbitrale l'autorità di decidere le questioni di arbitrabilità e di competenza senza dover deferire prima tali questioni ad un tribunale nazionale;
- Prevede che le parti e il tribunale discutano nell'udienza procedurale le questioni relative alla sicurezza informatica, alla *privacy* ed alla protezione dei dati;
- Crea una presunzione che le parti intraprenderanno una mediazione durante l'arbitrato, permettendo altresì a ciascuna parte di rinunciarvi;
- Consente alle parti di richiedere il permesso di depositare un'istanza di determinazione accelerata per la risoluzione di questioni che abbiano una ragionevole probabilità di successo, così da risolvere o restringere questioni da decidere, o consentire il contenimento dei costi;
- Autorizza il ricorso ad un arbitro speciale d'urgenza per richiedere l'emanazione di misure urgenti di protezione entro tre (3) giorni lavorativi dall'istanza, con il requisito che la parte istante specifichi le ragioni per cui è probabile che la misura verrà concessa e quale sarebbe il pregiudizio ove ciò non avvenisse;
- Permette al tribunale di gestire l'ampiezza delle richieste di produzione documentale (anche in formato elettronico) e di gestire, limitare o evitare "l'approccio americano" alla produzione documentale;

- Permette ad una parte o al tribunale di richiedere che venga resa nota l'esistenza di terzi finanziatori (third-party funders) e di altri soggetti che non sono parti;
- Contiene espresse disposizioni che ammettano "video, audio o altri mezzi elettronici" durante il procedimento;
- Rende possibile l'emissione di ordinanze e lodi firmati digitalmente, salvo che sia diversamente disposto dalla legge, dall'istituzione che amministra, o dall'accordo delle parti; e
- Permette ad una parte di richiedere al tribunale un lodo separato per qualsiasi importo che la parte paghi in anticipo per conto di un'altra parte.

Le parti potranno decidere di sottoporre eventuali future controversie all'arbitrato adottando la seguente clausola compromissoria:

English:

Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be determined by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution in accordance with its International Arbitration Rules.

Italiano:

Qualsiasi controversia o domanda derivante da o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'ICDR (International Centre for Dispute Resolution) in conformità al suo Regolamento di Arbitrato Internazionale.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento delle seguenti previsioni:

English:

- "The number of arbitrators shall be (one or three)";*
- "The place of arbitration shall be (city and/or country)"; or*
- "The language of the arbitration shall be _____."*

Italiano:

- "il numero di arbitri sarà (uno o tre)".*
- "la sede dell'arbitrato sarà (città e/o paese)"; o*
- "la lingua dell'arbitrato sarà _____."*

Per una guida più completa alla redazione delle clausole, si prega di fare riferimento alla *Guida ICDR per la redazione delle clausole di risoluzione delle controversie internazionali* nella sezione relativa alla redazione delle clausole al link **www.icdr.org**. All'atto di redigere una clausola o un accordo per la risoluzione delle controversie, le parti possono decidere di consultarsi con l'ICDR sulle opzioni percorribili. Si invita a fare riferimento alle informazioni di contatto fornite alla sezione Come instaurare un procedimento presso l'ICDR. L'AAA e l'ICDR hanno anche sviluppato lo strumento online **ClauseBuilder®**, un sistema semplice e auto-guidato per assistere persone fisiche ed organizzazioni a redigere chiare ed efficaci clausole arbitrali e di mediazione.

Procedure Internazionali Accelerate

Le Procedure Accelerate forniscono alle parti una procedura arbitrale rapida e semplificata concepita per ridurre i tempi ed i costi dell'arbitrato.

Le Procedure Accelerate si applicano in ogni caso in cui il valore indicato nella domanda di arbitrato o nella domanda riconvenzionale non ecceda i \$500.000 USD esclusi interessi e costi dell'arbitrato. Le parti possono convenire di utilizzare le Procedure Accelerate anche in altri casi indipendentemente dal valore della domanda.

Caratteristiche delle Procedure Internazionali Accelerate:

- Su accordo delle parti, possono applicarsi a casi di qualsivoglia valore;
- Fissano precisi requisiti per la presentazione della domanda;
- Prevedono una procedura rapida di nomina dell'arbitro con partecipazione della parte;
- Ai fini della nomina, consentono di accedere ad una lista di arbitri esperti pronti a svolgere il proprio incarico in maniera accelerata;
- Prevedono la convocazione di una riunione preliminare preparatoria con l'arbitro cui è richiesta la partecipazione delle parti e dei loro rappresentanti;
- Si presume che i casi di valore fino a \$100.000 USD vengano decisi solo su base documentale;
- Prevedono un calendario procedurale accelerato con udienze ridotte e solo eventuali; e
- Stabiliscono che il lodo venga emesso entro 30 giorni di calendario dalla chiusura dell'udienza o dalla data stabilita per il deposito delle ultime memorie delle parti.

Qualora le parti intendano adottare le Procedure Accelerate a prescindere dal valore della controversia, possono sottoscrivere il seguente accordo:

English:

Any controversy or claim arising out of or relating to this contract, or the breach thereof, shall be determined by arbitration administered by the International Centre for Dispute Resolution in accordance with its International Expedited Procedures.

Italiano:

Qualsiasi controversia o domanda derivante da o comunque relativa al presente contratto o al suo inadempimento, sarà risolta mediante arbitrato amministrato dall'International Centre for Dispute Resolution in conformità con le Procedure Internazionali Accelerate.

Le parti potranno inoltre considerare l'inserimento delle seguenti previsioni:

English:

- a. *"The place of arbitration shall be (city, [province or state], country)"; and*
- b. *"The language(s) of the arbitration shall be _____."*

Italiano:

- a. *"la sede dell'arbitrato sarà (città [provincia o stato] paese)"; o*
- b. *"la lingua (le lingue) dell'arbitrato sarà (saranno) _____."*

Come Instaurare un Procedimento presso l'ICDR

Le parti che intendono sottoporre una controversia all'*International Centre for Dispute Resolution* o all'*American Arbitration Association*, possono farlo online tramite AAA WebFile® (*File & Manage a Case*) sul sito **www.icdr.org**, via email, posta ordinaria, corriere espresso, oppure via fax. Per assistenza le parti possono contattare direttamente l'ICDR o qualsiasi ufficio dell'AAA.

Recapito postale:

International Centre for Dispute Resolution Case Filing Services
120 Broadway, Floor 21 - Intake
New York, NY 10271
United States of America

AAA WebFile: www.icdr.org

Indirizzo email: casefiling@adr.org

Numero di telefono: +1.856.435.6401

Numero di fax: +1.212.484.4178

Numero verde negli Stati Uniti e in Canada: + 1.877.495.4185

Numero di fax negli Stati Uniti e in Canada: +1.877.304.8457

Ulteriori informazioni su questo Regolamento, possono essere ottenute visitando il sito dell'ICDR: **www.icdr.org** o contattando l'ICDR al numero: (+1) 212.484.4181.

Regolamento di Mediazione Internazionale

M-1. Accordo delle parti

1. Ove le parti abbiano convenuto per iscritto di risolvere le controversie attraverso la mediazione ai sensi del presente Regolamento di Mediazione Internazionale, ovvero abbiano optato per la risoluzione delle controversie internazionali attuali o future attraverso la mediazione o la conciliazione amministrata dall'*International Centre for Dispute Resolution* ("ICDR"), dalla divisione internazionale dell'*American Arbitration Association* ("AAA") o dall'AAA senza indicare un regolamento in particolare, si presume che esse abbiano inteso incorporare il presente Regolamento di Mediazione Internazionale, nella versione in vigore alla data della presentazione della domanda di mediazione, nel loro accordo. Le parti possono modificare di comune accordo qualsiasi parte di questo Regolamento ivi compresa, in via esemplificativa ma non esaustiva, la possibilità di condurre l'intera mediazione, o parte della stessa, per videoconferenza, telefono, o altri strumenti elettronici.

M-2. Avvio della mediazione

1. La parte o le parti di una controversia possono avviare una mediazione amministrata dall'ICDR depositando una domanda di mediazione presso uno degli uffici regionali o dei centri di gestione delle controversie dell'ICDR per e-mail, lettera o fax. Le domande di mediazione possono anche essere depositate online tramite l'ICDR AAA WebFile all'indirizzo **www.icdr.org** o per e-mail all'indirizzo **casefiling@adr.org**.
2. La parte che avvia la mediazione notifica contemporaneamente la domanda all'altra parte o alle altre parti. La parte che avvia la mediazione fornisce le seguenti informazioni all'ICDR e all'altra parte o alle altre parti:
 - a. i nomi, gli indirizzi postali, gli indirizzi e-mail e i numeri di telefono di tutte le parti della controversia e di chiunque le rappresenti nella mediazione;
 - b. copia della clausola di mediazione inserita nel contratto tra le parti o dell'accordo di mediazione intercorso tra le stesse;
 - c. una breve descrizione della natura della controversia e delle domande (*petitum*); e
 - d. l'eventuale indicazione di uno specifico mediatore o delle caratteristiche che il mediatore dovrebbe possedere.
3. Qualora le parti non abbiano convenuto, in un preesistente accordo o contratto, di risolvere le controversie attuali o future attraverso la mediazione amministrata dall'ICDR, una parte può presentare domanda all'ICDR affinché inviti l'altra parte a partecipare a un "procedimento di mediazione volontario". Al ricevimento di tale domanda, l'ICDR contatterà l'altra parte o le altre parti coinvolte nella controversia e tenterà di ottenerne l'accordo a risolvere la controversia attraverso la mediazione.

M-3. Rappresentanza

Salve le disposizioni della legge applicabile, ciascuna parte può essere rappresentata da persone di sua scelta. I nomi e gli indirizzi di tali persone sono comunicati per iscritto a tutte le parti e all'ICDR.

M-4. Nomina del mediatore

L'ICDR assiste le parti nell'individuare un mediatore su cui entrambe concordino. In assenza di designazione congiunta di un mediatore ad opera delle parti e di un accordo delle stesse su un'altra modalità di nomina, il mediatore è nominato con le seguenti modalità:

- a. Al ricevimento della domanda di mediazione, l'ICDR trasmetterà a ciascuna parte un elenco di mediatori dell'Albo dei Mediatori dell'ICDR. Le parti sono incoraggiate a designare congiuntamente un mediatore da tale elenco e a comunicare all'ICDR la loro nomina;
- b. In assenza di designazione congiunta di un mediatore, ciascuna parte cancella i nomi a lei non graditi dall'elenco, numera i nominativi rimanenti in ordine di preferenza e ritrasmette l'elenco all'ICDR. Qualora una parte non ritrasmetta l'elenco entro il termine stabilito, si presume che tutti i mediatori della lista siano ad essa graditi. L'ICDR nomina dall'elenco un mediatore gradito ad entrambe le parti, sulla base delle preferenze espresse dalle stesse;
- c. Se per qualsiasi ragione non può essere designato un mediatore dall'elenco, l'ICDR può procedere a nominare un mediatore tra gli altri membri dell'Albo dei Mediatori senza trasmettere ulteriori elenchi.

M-5. Imparzialità del mediatore e dovere di comunicazione

1. I mediatori dell'ICDR devono sottostare agli *Standards di Condotta per Mediatori* ("Model Standards of Conduct for Mediators") in vigore alla data in cui il mediatore è nominato in una controversia. In caso di conflitto tra gli *Standards* e una qualunque norma di questo *Regolamento di Mediazione*, si applicherà il *Regolamento di Mediazione*. In base agli *Standards*, i mediatori devono (i) rinunciare a una mediazione qualora il mediatore non possa condurla in modo imparziale, e (ii) comunicare, non appena possibile, tutti i conflitti di interessi, attuali o potenziali, che è ragionevole ritenere siano noti al mediatore e che possano ragionevolmente ingenerare dubbi in merito alla sua imparzialità.
2. Prima di accettare l'incarico, i mediatori dell'ICDR devono condurre un'adeguata indagine al fine di stabilire se esistono fatti che potrebbero essere ragionevolmente considerati come probabile fonte di un conflitto di interessi potenziale o attuale per il mediatore. I mediatori dell'ICDR devono comunicare qualsiasi circostanza che possa ingenerare un sospetto di assenza di imparzialità o impedire la

risoluzione della controversia tra le parti entro il lasso di tempo indicato dalle parti stesse. Al ricevimento di tali dichiarazioni, l'ICDR le comunica immediatamente alle parti per le loro osservazioni.

3. Al ricevimento della comunicazione circa l'esistenza di conflitti di interesse potenziali o attuali del mediatore, le parti possono rinunciare a far valere tali conflitti e procedere con la mediazione. Nel caso in cui una parte si opponga alla possibilità che il mediatore presti servizio, o nel caso in cui sia ragionevole ritenere che il conflitto di interessi del mediatore possa minare l'integrità della mediazione, il mediatore deve essere sostituito.

M-6. Sostituzione del mediatore

In caso di rinuncia del mediatore o di un impedimento sopravvenuto ad adempiere al suo incarico, l'ICDR designa un altro mediatore, salvo che le parti dispongano diversamente, ai sensi dell'Articolo M-4.

M-7. Lingua della mediazione

Salvo diverso accordo tra le parti, la lingua della mediazione è la stessa dei documenti che contengono l'accordo di mediazione.

M-8. Doveri e responsabilità del mediatore

1. Il mediatore conduce la mediazione nel rispetto del principio di autonomia delle parti. L'autonomia delle parti si esplica nell'addivenire a una decisione volontaria e non forzata in cui ciascuna parte fa scelte libere e informate con riferimento alla procedura e al suo esito.
2. Il mediatore non può imporre un accordo conciliativo alle parti, ma tenderà di aiutarle a raggiungere una soluzione soddisfacente della loro controversia.
3. Il mediatore non è il legale rappresentante di alcuna delle parti e non ha alcun rapporto fiduciario con esse.

M-9. Procedimento di mediazione

1. Il mediatore conduce il procedimento con l'obiettivo di accelerare la risoluzione della controversia. Subito dopo essere stato nominato, il mediatore può tenere una riunione preparatoria con le parti allo scopo di organizzare la procedura. Nello stabilire le misure procedurali, il mediatore e le parti possono condurre l'intera mediazione o parte della stessa tramite videoconferenza, telefono o altri mezzi elettronici per migliorare l'efficienza e l'economia del procedimento.
2. Le parti sono incoraggiate a scambiarsi tutti i documenti relativi alle domande (*petitum*). Il mediatore può richiedere lo scambio di note su questioni, ad esempio, sugli interessi sottostanti e sulla cronologia dei negoziati tra le parti.

Le informazioni che una parte preferisce mantenere riservate possono essere trasmesse al mediatore, se necessario, in una comunicazione separata.

3. Il mediatore può tenere riunioni e intrattenere comunicazioni con le parti e/o coi loro rappresentanti separatamente o senza convocare una delle parti, prima, durante e dopo gli incontri di mediazione programmati. Tali comunicazioni possono avvenire in presenza, per iscritto, tramite videoconferenza, telefono o altri mezzi elettronici.
4. Il mediatore può formulare una proposta di accordo conciliativo, verbalmente o per iscritto, ad una parte in via riservata o, se le parti sono d'accordo, congiuntamente a tutte le parti.
5. Nel caso in cui non si raggiunga un completo accordo conciliativo su tutte o su alcune delle questioni controverse nell'ambito dell'incontro (o degli incontri) di mediazione programmato (o programmati), il mediatore può continuare a comunicare con le parti, per un certo periodo di tempo, nell'ambito di un continuo tentativo di facilitare il raggiungimento di un accordo conciliativo completo.
6. All'inizio del procedimento o alla riunione preparatoria, il mediatore e le parti considerano le questioni inerenti la sicurezza informatica, la riservatezza e la protezione dei dati personali, al fine di garantire un livello appropriato di sicurezza e regolarità nell'ambito del procedimento.

M-10. Responsabilità delle parti

1. Le parti assicurano la presenza di propri rappresentanti, muniti di adeguati poteri di rappresentanza per concludere un accordo conciliativo, agli incontri di mediazione.
2. Prima e durante l'incontro (o gli incontri) di mediazione programmato (o programmati), le parti e i loro rappresentanti dovranno adoperare la massima diligenza, al fine di preparare e svolgere una mediazione utile e produttiva.

M-11. Privacy

Gli incontri di mediazione e le comunicazioni relative alla mediazione sono procedure riservate. Le parti e i loro rappresentanti possono assistere agli incontri di mediazione. Altre persone possono assistervi solo con il permesso delle parti e con il consenso del mediatore.

M-12. Riservatezza

1. Salve le disposizioni della legge applicabile o diverso accordo delle parti, le informazioni riservate comunicate al mediatore dalle parti o da altri partecipanti nel corso della mediazione non possono essere divulgate dal mediatore. Il mediatore mantiene riservate tutte le informazioni ottenute durante la mediazione, e tutti gli appunti, i verbali, o gli altri documenti ricevuti dal mediatore nell'espletamento del proprio incarico vengono tenuti riservati.

2. Il mediatore non può essere obbligato a divulgare tali documenti o a testimoniare su fatti e circostanze relativi alla mediazione in alcun procedimento contenzioso o giudiziale.
3. Le parti preservano la riservatezza della mediazione e non possono utilizzare né produrre come mezzo di prova in un procedimento arbitrale, giudiziale o di altro tipo, se non in virtù di un loro accordo o perché imposto dalla legge applicabile:
 - a. opinioni manifestate o proposte effettuate da una parte o da altri partecipanti in relazione a un possibile risoluzione conciliativa della controversia;
 - b. ammissioni fatte da una parte o da altri partecipanti nel corso della mediazione;
 - c. proposte effettuate od opinioni manifestate dal mediatore; ovvero
 - d. il fatto che una parte abbia o meno manifestato la sua disponibilità ad aderire ad una proposta di accordo conciliativo avanzata dal mediatore.

M-13. Divieto di trascrizione stenografica

Il procedimento di mediazione non può essere trascritto mediante stenografia.

M-14. Conclusione della mediazione

La mediazione si conclude:

- a. Con la firma di un accordo conciliativo tra le parti; ovvero
- b. Con la dichiarazione scritta o verbale da parte del mediatore che attesti che ulteriori sforzi di mediazione non contribuirebbero a risolvere la controversia tra le parti; ovvero
- c. Con la dichiarazione scritta o verbale da parte di una delle parti che attesti che il procedimento di mediazione è chiuso;
- d. Quando non vi sia stata alcuna comunicazione tra il mediatore e alcuna delle parti o dei loro rappresentanti nei 21 giorni successivi alla conclusione dell'incontro di mediazione; ovvero
- e. Le parti possono richiedere al mediatore (firmando l'accordo conciliativo o in altro modo) o all'ICDR di rilasciare un'attestazione che è stato raggiunto un accordo conciliativo nel corso di una mediazione per facilitare l'esecuzione di tale accordo ai sensi della Convenzione delle Nazioni Unite sugli Accordi Conciliativi Internazionali Derivanti da Mediazione (*United Nations Convention on International Settlement Agreements Resulting from Mediation*) o della diversa legge applicabile.

M-15. Esclusione di responsabilità

Né l'ICDR, né alcun mediatore sono parti necessarie nei procedimenti giudiziali relativi alla mediazione. Né l'ICDR, né alcun mediatore sono responsabili verso le parti per errori, atti od omissioni relativi a mediazioni condotte in base al presente Regolamento.

M-16. Interpretazione e applicazione del Regolamento

Il mediatore interpreta e applica le disposizioni del presente Regolamento relative ai doveri e alle responsabilità del mediatore. Le restanti disposizioni sono interpretate e applicate dall'ICDR.

M-17. Depositi

Salvo quanto diversamente disposto dal mediatore, l'ICDR richiede alle parti di versare prima dell'incontro di mediazione le somme di denaro che, sentito il mediatore, ritenga necessarie per coprire i costi e le spese della mediazione e, al termine della mediazione, fornisce alle parti un resoconto contabile e rimborsa le eventuali somme eccedenti.

M-18. Spese

Tutte le spese della mediazione, incluse le trasferte necessarie e le altre spese o onorari del mediatore, sono sostenute in parti uguali dalle parti, salvi diversi accordi tra le parti stesse. Le spese dei partecipanti invitati alla mediazione dall'una o dall'altra parte vengono sostenute dalla parte che ne ha richiesto la presenza.

M-19. Costi della mediazione

PER LA VIGENTE TABELLA DEI COSTI AMMINISTRATIVI, SI PREGA DI VISITARE L'INDIRIZZO **www.adr.org/internationalfeeschedule**.

Regolamento di Arbitrato Internazionale

Articolo 1: Ambito di Applicazione del Regolamento

1. Qualora le parti si siano accordate per sottoporre le controversie ad arbitrato in conformità al presente Regolamento di Arbitrato Internazionale ("Regolamento"), ovvero per deferire in arbitrato una controversia internazionale all'*International Centre for Dispute Resolution* ("ICDR"), alla divisione internazionale dell'*American Arbitration Association* ("AAA") o all'AAA, senza indicare un regolamento particolare, l'arbitrato si svolgerà in conformità al presente Regolamento nella versione in vigore al momento dell'instaurazione dell'arbitrato, fatte salve le modifiche che le parti abbiano adottato per iscritto. L'ICDR è l'Istituzione che amministra l'arbitrato ai sensi di questo Regolamento.
2. Il presente Regolamento disciplina l'arbitrato, salvo che le norme in esso contenute siano in conflitto con disposizioni inderogabili della legge applicabile all'arbitrato, nel qual caso queste ultime avranno la prevalenza.
3. Quando le parti si siano accordate per sottoporre le controversie ad arbitrato in conformità al presente Regolamento o per deferire in arbitrato una controversia internazionale all'ICDR o all'AAA, senza indicare un regolamento in particolare, autorizzano in tal modo l'ICDR ad amministrare l'arbitrato. Il presente Regolamento disciplina i doveri e le responsabilità dell'ICDR come Istituzione Arbitrale. L'Istituzione Arbitrale può fornire servizi sia attraverso uno qualsiasi dei suoi uffici di gestione delle controversie, sia attraverso le strutture dell'AAA o di istituzioni arbitrali con le quali l'ICDR o l'AAA abbiano accordi di collaborazione. I procedimenti arbitrali amministrati in base del presente Regolamento saranno amministrati solamente dall'ICDR o da un soggetto o organizzazione che ne abbiano avuto apposita autorizzazione dall'ICDR.
4. Salvo diverso accordo delle parti o salva diversa disposizione dell'Istituzione Arbitrale, le Procedure Internazionali Accelerate si applicano ad ogni caso in cui il valore della domanda e le riconvenzionali non eccedano i \$500.000 USD esclusi interessi e costi dell'arbitrato. Le parti possono anche convenire di utilizzare le Procedure Internazionali Accelerate in altri casi. Le Procedure Internazionali Accelerate sono disciplinate dalle previsioni di cui agli Articoli da E-1 ad E-10 di questo Regolamento e da qualunque ulteriore previsione di questo Regolamento che non sia in conflitto con le Procedure Accelerate. Qualora nessuna delle domande principali o riconvenzionali di una parte ecceda il valore di \$100.000 USD esclusi interessi, spese legali e altri costi dell'arbitrato, la controversia viene risolta su base esclusivamente documentale, a meno che l'arbitro non ritenga necessaria un'udienza.

Inizio del Procedimento Arbitrale

Articolo 2: Domanda di Arbitrato

1. La parte che intende dare inizio all'arbitrato ("Attore") deve, ai sensi dell'Articolo 11, inviare la Domanda di Arbitrato in forma scritta all'Istituzione Arbitrale e contestualmente alla parte nei cui confronti essa viene proposta ("Convenuto"). L'Attore può altresì dare inizio all'arbitrato attraverso il sistema di deposito *online* dell'Istituzione Arbitrale AAA Webfile al sito **www.icdr.org** o tramite posta elettronica all'indirizzo **casefiling@adr.org**.
2. L'Arbitrato si considera iniziato dalla data in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Domanda di Arbitrato.
3. La Domanda di Arbitrato deve contenere i seguenti elementi:
 - a. la richiesta che la controversia sia deferita in arbitrato;
 - b. i nomi, gli indirizzi, i numeri telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi email delle parti e, se conosciuti, dei loro rappresentanti;
 - c. una copia dell'intera clausola compromissoria o della convenzione arbitrale invocata e, nel caso in cui le domande siano proposte sulla base di più di una clausola compromissoria, una copia di ciascuna clausola compromissoria sulla cui base ogni domanda è proposta;
 - d. il riferimento ad ogni contratto dal quale o in relazione al quale sia insorta la controversia;
 - e. la descrizione della domanda e dei fatti sui quali essa si fonda;
 - f. i provvedimenti richiesti e il valore monetario di ciascuna domanda; nonché
 - g. in via facoltativa, eventuali proposte, in linea con eventuali precedenti accordi intercorsi fra le parti, in merito alle modalità di nomina degli arbitri, al numero degli arbitri, alla sede dell'arbitrato, alla lingua dell'arbitrato, e l'eventuale disponibilità della parte che deposita la Domanda di Arbitrato a procedere ad un tentativo di mediazione prima dell'inizio o nel corso dell'arbitrato.
4. La Domanda di Arbitrato deve essere accompagnata dal versamento dei diritti di registrazione.
5. A seguito del ricevimento della Domanda di Arbitrato, l'Istituzione Arbitrale contatta tutte le parti coinvolte nell'arbitrato e dà atto dell'inizio della procedura arbitrale.

Articolo 3: Memoria di Risposta e domanda riconvenzionale

1. Entro 30 giorni dalla conferma di ricezione della Domanda di Arbitrato da parte dell'Istituzione Arbitrale, il Convenuto deve trasmettere all'Attore, alle altre parti ed all'Istituzione Arbitrale la propria Risposta alla Domanda di Arbitrato, redatta in forma scritta.

2. Al momento della trasmissione della propria Risposta, il Convenuto può proporre domande riconvenzionali rientranti nell'ambito dell'accordo compromissorio o sollevare eccezioni di compensazione a cui l'Attore deve rispondere mediante invio, entro 30 giorni, al Convenuto, alle altre parti e all'Istituzione Arbitrale di una Risposta alla domanda riconvenzionale redatta in forma scritta.
3. La domanda riconvenzionale o l'eccezione di compensazione devono contenere gli stessi elementi previsti per la Domanda di Arbitrato ai sensi dell'Articolo 2 (3) e devono essere accompagnate dal versamento dei relativi diritti di registrazione.
4. Entro 30 giorni dalla conferma di ricevimento della Domanda di Arbitrato da parte dell'Istituzione Arbitrale, il Convenuto deve inviare all'Istituzione Arbitrale, all'Attore e alle altre parti una risposta in riferimento a eventuali proposte dell'Attore, non precedentemente concordate, o comunicare sue proposte, in linea con eventuali precedenti accordi intercorsi fra le parti, in merito alla designazione degli arbitri, al numero degli arbitri, alla sede dell'arbitrato, alla lingua dell'arbitrato e all'eventuale disponibilità del Convenuto a procedere ad un tentativo di mediazione prima dell'inizio, o nel corso, dell'arbitrato.
5. Il tribunale arbitrale, o l'Istituzione Arbitrale nel caso in cui il tribunale arbitrale non sia ancora costituito, può prorogare i termini stabiliti in questo Articolo se ritiene che ne ricorrano i motivi.
6. Il mancato invio della Risposta da parte del Convenuto non impedisce la prosecuzione dell'arbitrato.
7. In arbitrati con pluralità di parti, il Convenuto può proporre domande o sollevare eccezioni di compensazione contro qualunque altro Convenuto e l'Attore può proporre domande o sollevare eccezioni di compensazione contro qualunque altro Attore in conformità alle disposizioni di questo Articolo 3.

Articolo 4: Riunione Amministrativa

L'Istituzione Arbitrale può organizzare una riunione amministrativa prima che il tribunale arbitrale sia costituito per facilitare la discussione tra le parti e il r aggiungimento di un accordo su questioni quali la designazione degli arbitri, il tentativo di mediazione della controversia, modalità efficienti di svolgimento della procedura e qualunque altra questione di carattere amministrativo.

Articolo 5: Consiglio Internazionale di Revisione Amministrativa

Quando l'Istituzione Arbitrale sia chiamata ad agire ai sensi del presente Regolamento, l'Istituzione Arbitrale può agire attraverso il suo Consiglio Internazionale di Revisione Amministrativa (CIRA) per intraprendere le necessarie iniziative. Tali iniziative possono includere la decisione sulle rikusazioni o sulla prosecuzione del mandato di un arbitro, la decisione sulle controversie relative al numero di arbitri da nominare, o la decisione in merito all'adempimento di una

parte dei requisiti amministrativi per avviare l'arbitrato, contenuti nel Regolamento. Qualora le parti non raggiungano un accordo circa la sede dell'arbitrato, il CIRA può assumere una iniziale determinazione in merito alla sede, fermo restando il potere del tribunale arbitrale di adottare la decisione definitiva.

Articolo 6: Mediazione

Fermo restando (a) qualsiasi accordo delle parti che disponga diversamente o (b) la facoltà di ciascuna parte di decidere di non partecipare alla mediazione, contestualmente all'arbitrato le parti devono mediare la propria controversia in conformità al Regolamento di Mediazione Internazionale dell'ICDR.

Articolo 7: Provvedimenti d'urgenza

1. Una parte, prima della costituzione del tribunale arbitrale, può richiedere un provvedimento d'urgenza presentando all'Istituzione Arbitrale e a tutte le altre parti un'istanza scritta nella quale si indichi:
 - a. la natura del provvedimento richiesto;
 - b. le ragioni di urgenza che portano a richiedere tale provvedimento prima della costituzione del tribunale arbitrale;
 - c. le ragioni per le quali la parte sarebbe legittimata ad ottenere tale provvedimento; e
 - d. il danno o il pregiudizio che la parte subirebbe qualora il provvedimento non venisse concesso.

L'istanza dovrà essere presentata contestualmente o successivamente all'invio della Domanda di Arbitrato. Tale istanza può essere depositata tramite email, o nelle altre forme consentite dall'Articolo 11 e deve contenere l'attestazione del pagamento delle tariffe applicabili ed una dichiarazione attestante che la domanda è stata notificata a tutte le parti o indicare quanto fatto, in buona fede, al fine di notificare detta richiesta a tutte le parti.

2. Entro un giorno lavorativo dal ricevimento dell'istanza per la concessione di un provvedimento d'urgenza, come previsto dall'Articolo 7(1), e previo il soddisfacimento dei requisiti previsti dall'Articolo 7(1), l'Istituzione Arbitrale nomina un arbitro d'urgenza. All'atto di accettazione della nomina, il candidato arbitro d'urgenza deve, in conformità all'Articolo 14, comunicare all'Istituzione Arbitrale ogni circostanza che possa fare sorgere riserve sulla sua imparzialità o indipendenza. Ogni contestazione circa la nomina dell'arbitro d'urgenza deve essere effettuata entro un giorno lavorativo dalla comunicazione fatta alle parti, da parte dell'Istituzione Arbitrale, della nomina dell'arbitro d'urgenza e delle circostanze eventualmente comunicate dall'arbitro d'urgenza.
3. L'arbitro d'urgenza deve, prima possibile e in ogni caso entro due giorni lavorativi dalla nomina, fissare un calendario per la valutazione della richiesta di concessione

del provvedimento d'urgenza. Tale calendario deve prevedere per le parti un'opportunità di essere ascoltate e può prevedere che il procedimento si svolga a mezzo di conferenze telefoniche, video, scambio di dichiarazioni scritte, o altre modalità idonee, in alternativa allo svolgimento di udienze che prevedano la partecipazione personale delle parti. L'arbitro d'urgenza si avvale dei poteri del tribunale arbitrale ai sensi all'Articolo 21, compreso quello di decidere sulla propria competenza, e decide ogni controversia sull'applicabilità del presente Articolo.

4. L'arbitro d'urgenza ha il potere di emanare ogni provvedimento cautelare provvisorio o conservativo che ritenga necessario, comprese ingiunzioni e misure per la protezione e conservazione della proprietà. Tali provvedimenti possono essere pronunciati nella forma di un lodo parziale o di un'ordinanza. In entrambi i casi, l'arbitro d'urgenza deve motivare le proprie decisioni. L'arbitro d'urgenza può modificare o annullare il lodo parziale o l'ordinanza. Qualunque lodo parziale o ordinanza hanno gli stessi effetti di un provvedimento cautelare emesso ai sensi dell'Articolo 27 e sono vincolanti per le parti non appena pronunciati. Le parti si impegnano a dare immediata esecuzione a tale lodo parziale o ordinanza.
5. Dopo la costituzione del tribunale arbitrale, l'arbitro d'urgenza cessa le proprie funzioni. Una volta costituito, il tribunale arbitrale può confermare, riesaminare, modificare o annullare il lodo parziale o l'ordinanza cautelare pronunciati dall'arbitro della fase d'urgenza. L'arbitro d'urgenza non può far parte del tribunale arbitrale, salvo diverso accordo delle parti.
6. L'emissione di lodi parziali o di ordinanze cautelari può essere subordinata alla prestazione di una adeguata cauzione da parte del richiedente.
7. La richiesta di provvedimenti cautelari presentata da una parte all'autorità giudiziaria non va considerata come incompatibile con il presente Articolo 7 o con l'accordo compromissorio, e non costituisce rinuncia al diritto di agire in arbitrato.
8. Le questioni relative alle spese connesse alle richieste di provvedimenti di urgenza sono di competenza dell'arbitro d'urgenza, fermo restando il potere del tribunale arbitrale di determinare la ripartizione di tali costi in modo definitivo.

Articolo 8: Chiamata in arbitrato

1. La parte che intende chiamare in arbitrato un'altra parte deve inviare all'Istituzione Arbitrale la propria Domanda di Arbitrato nei confronti di quest'altra parte. Nessun'altra parte può essere chiamata in arbitrato dopo la nomina di un arbitro, a meno che (a) diversamente convengano tutte le parti, compresa la parte successivamente chiamata in arbitrato, o (b) il tribunale arbitrale, una volta costituito, ritenga che la chiamata di un'ulteriore parte sia opportuna, e la parte chiamata in arbitrato acconsenta. La parte che intende chiamare in arbitrato un'altra parte deve inviare la Domanda di Arbitrato contestualmente alla parte chiamata in arbitrato e a tutte le altre parti. La data in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Domanda di Arbitrato segna l'inizio dell'arbitrato nei confronti della parte chiamata in arbitrato. Qualunque chiamata in arbitrato è soggetta alle disposizioni degli Articoli 13 e 21.

2. La Domanda di Arbitrato nei confronti della parte chiamata contiene gli stessi elementi previsti per la Domanda di Arbitrato ai sensi dell'Articolo 2(3) e dovrà essere accompagnata dal versamento delle spese di registrazione.
3. La parte chiamata in arbitrato deve inviare una Risposta ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 3.
4. La parte chiamata in arbitrato può proporre domande, domande riconvenzionali o sollevare eccezioni di compensazione nei confronti di qualunque altra parte ai sensi delle disposizioni dell'Articolo 3.

Articolo 9: Riunione di procedimenti arbitrali

1. Su istanza di parte o su propria iniziativa, l'Istituzione Arbitrale può nominare un arbitro investito del potere di riunire in un unico arbitrato due o più procedimenti arbitrali pendenti ai sensi di questo Regolamento o di questo Regolamento e di altro regolamento arbitrale amministrato dall'AAA o dall'ICDR, nel caso in cui:
 - a. le parti hanno espressamente acconsentito alla nomina di un arbitro per riunire gli arbitrati; o
 - b. tutte le domande e le domande riconvenzionali proposte nei procedimenti arbitrali pendenti si fondano sulla medesima convenzione arbitrale; o
 - c. le domande, le domande riconvenzionali o le eccezioni di compensazione proposte nei procedimenti arbitrali pendenti si fondano su più d'una convenzione arbitrale; le parti coinvolte in tali procedimenti sono le stesse o sono ad esse collegate; le controversie dedotte nei diversi procedimenti sorgono dallo stesso rapporto giuridico; e le convenzioni arbitrali sono tra loro compatibili.
2. L'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati viene nominato secondo le seguenti modalità:
 - a. L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti per iscritto la sua intenzione di nominare un arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati e invita le parti ad accordarsi su una procedura per la nomina dell'arbitro investito di tale potere.
 - b. Se entro 15 giorni da tale comunicazione le parti non si accordano sulla procedura per la nomina dell'arbitro con il potere di riunire i procedimenti, sarà l'Istituzione Arbitrale a provvedere alla nomina.
 - c. In mancanza di accordo tra tutte le parti, non potrà essere nominato come arbitro con il potere di riunire i procedimenti un arbitro che sia stato nominato in uno degli arbitrati pendenti oggetto di potenziale riunione ai sensi di questo Articolo.
 - d. Le disposizioni degli Articoli 14-16 di questo Regolamento si applicano alla nomina dell'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati.

3. Nel decidere se riunire gli arbitrati, l'arbitro investito di tale potere dovrà consultare le parti, potrà consultare il tribunale arbitrale (o i tribunali arbitrali) e potrà tenere conto di tutte le circostanze rilevanti, tra cui:
 - a. la legge applicabile;
 - b. se uno o più arbitri siano stati nominati in più di uno degli arbitrati pendenti e, in questo caso, se sia stata nominata la stessa persona o persone differenti;
 - c. lo stato di avanzamento dell'arbitrato;
 - d. se l'arbitrato implichi questioni di diritto e/o di fatto comuni; e
 - e. se la riunione dell'arbitrato sia funzionale agli interessi della giustizia e dell'efficienza.
4. L'arbitro avente il potere di riunire gli arbitrati può ordinare che uno o tutti gli arbitrati soggetti alla potenziale riunione siano sospesi nell'attesa di una decisione sulla richiesta di riunione degli arbitrati.
5. Nel caso in cui venga disposta la riunione, gli arbitrati sono riuniti nell'arbitrato che è iniziato per primo, salvo diverso accordo di tutte le parti o diversa decisione dell'arbitro della riunione dei procedimenti.
6. La decisione dell'arbitro della riunione dei procedimenti di riunire un arbitrato con uno o più altri arbitrati implica la rinuncia di ciascuna parte in questi arbitrati al diritto di nomina di un arbitro. L'arbitro con il potere di riunione può revocare la nomina di qualunque arbitro e può designare uno dei tribunali precedentemente nominati per il procedimento consolidato. L'Istituzione Arbitrale deve, se necessario, provvedere ad integrare la nomina del tribunale arbitrale nel procedimento riunito. In mancanza di un accordo fra tutte le parti, l'arbitro investito del potere di riunire gli arbitrati non può essere nominato nel procedimento riunito.
7. La decisione relativa alla riunione degli arbitrati, che non deve essere motivata, dovrà essere resa entro 15 giorni dalla data prevista per il deposito delle memorie finali relativamente alla questione della riunione dei procedimenti.

Articolo 10: Modifica o integrazione delle domande, delle domande riconvenzionali, o delle difese

Ciascuna parte può modificare o integrare la propria domanda, la domanda riconvenzionale, l'eccezione di compensazione o le altre difese, a meno che il tribunale arbitrale consideri le suddette modifiche o integrazioni inopportune in ragione del ritardo con cui esse sono state proposte, del pregiudizio arrecato alle altre parti o di qualsiasi altra circostanza. Una parte non può modificare o integrare una domanda o una domanda riconvenzionale se tali modifiche o integrazioni esulano dalla portata della convenzione arbitrale. Il tribunale può consentire la modifica o l'integrazione, fatta salva ogni decisione in merito ai costi del procedimento nel lodo e/o al versamento dei diritti di registrazione come determinato dall'Istituzione Arbitrale.

Articolo 11: Notifiche e Comunicazioni

1. Salvo diverso accordo delle parti o diverso ordine del tribunale arbitrale, tutti gli avvisi e le comunicazioni scritte possono essere trasmessi attraverso qualunque mezzo che consenta la registrazione della loro trasmissione, ivi inclusa posta elettronica, posta ordinaria, corriere, fax o tramite altre forme scritte di comunicazione elettronica indirizzata alla parte o al suo rappresentante all'ultimo indirizzo conosciuto, o mediante consegna a mani proprie.
2. Al fine del computo dei termini ai sensi del presente Regolamento, essi decorrono dal giorno seguente a quello in cui l'avviso viene effettuato. Ove tale termine dovesse cadere in un giorno ufficialmente festivo nel luogo di ricevimento, detto termine è prorogato al primo giorno lavorativo successivo. Le festività ufficiali comprese nel periodo di computo del termine sono incluse nel conteggio di detto periodo.

Il Tribunale Arbitrale

Articolo 12: Numero degli Arbitri

Se le parti non si sono accordate sul numero degli arbitri, è nominato un arbitro unico, a meno che l'Istituzione Arbitrale non ritenga opportuno un collegio composto da tre arbitri, in ragione dell'importanza e della complessità della controversia, o di altre circostanze rilevanti ad essa relative.

Articolo 13: Nomina degli Arbitri

1. Le parti possono accordarsi su qualsiasi procedura per la nomina degli arbitri dandone informazione all'Istituzione Arbitrale. In assenza di accordo delle parti sulla procedura di nomina, l'Istituzione Arbitrale può far ricorso al metodo della lista ICDR ai sensi dell'Articolo 13(6).
2. Le parti possono convenire di selezionare gli arbitri con o senza l'assistenza dell'Istituzione Arbitrale. Quando vengono effettuate tali selezioni, le parti devono prendere in considerazione la disponibilità degli arbitri a svolgere il mandato e ne danno comunicazione all'Istituzione Arbitrale affinché possa essere trasmessa agli arbitri una Comunicazione di Nomina insieme a una copia del presente Regolamento.
3. Se entro 45 giorni dall'inizio dell'arbitrato le parti non si sono accordate sulle modalità di nomina dell'arbitro/i o non si sono accordate comunque sulla scelta dell'arbitro/i, l'Istituzione Arbitrale, su richiesta scritta di una delle parti, procede a nominare l'arbitro/i. Ove le parti si siano accordate su una procedura di nomina dell'arbitro/i, ma le relative nomine non siano state effettuate entro i termini previsti da detta procedura, l'Istituzione Arbitrale, su richiesta scritta di una delle parti, provvede ad espletare tutti gli adempimenti previsti da detta procedura che non siano stati ancora effettuati.

4. Nell'effettuare tali nomine l'Istituzione Arbitrale, dopo aver sollecitato un confronto con le parti, si adopera per nominare gli arbitri più adatti, prendendo in considerazione la loro disponibilità a svolgere il mandato. Su richiesta di una delle parti o di propria iniziativa, l'Istituzione Arbitrale può nominare o proporre una lista/e di arbitri di nazionalità diversa da quella delle parti.
5. Se le parti in arbitrato sono più di due, l'Istituzione Arbitrale può nominare tutti gli arbitri salvo che, entro 45 giorni dall'inizio dell'arbitrato, le parti non abbiano raggiunto un diverso accordo.
6. Se le parti non hanno nominato l'arbitro/i e non si sono accordate su alcun'altra procedura di nomina, l'Istituzione Arbitrale, in base ad una sua valutazione discrezionale, può nominare l'arbitro/i secondo la modalità che segue utilizzando il metodo della lista dell'ICDR. L'Istituzione Arbitrale trasmette contemporaneamente a ciascuna parte un'identica lista di possibili candidati arbitri. La parti sono invitate ad accordarsi sul nominativo di un arbitro/i di cui alla lista loro proposta e a comunicare all'Istituzione Arbitrale l'esito del loro accordo; se, ricevuta la lista, le parti non riescono ad accordarsi sul nominativo di un arbitro/i, ciascuna parte ha 15 giorni dalla data in cui è avvenuta la trasmissione della lista per cancellare i nominativi non graditi, ordinare i nominativi rimanenti in ordine di preferenza e ritrasmettere la lista all'Istituzione Arbitrale. Le parti non devono scambiarsi le liste con la selezione. Qualora una parte non ritrasmetta la lista entro il termine specificato, tutti i nominativi proposti si riterranno accettabili. Tra i nominativi approvati contenuti nelle liste dalle parti, e nel rispetto dell'ordine di preferenza reciprocamente indicato, l'Istituzione Arbitrale propone l'incarico ad un arbitro/i. Se le parti non riescono ad accordarsi su nessuno dei nominativi indicati nella lista, o se gli arbitri selezionati non possono o non sono disposti ad accettare l'incarico, o se per qualsiasi altra ragione la nomina non può essere effettuata in base alle liste prodotte, l'Istituzione Arbitrale ha il potere di procedere alla nomina senza necessità di trasmettere ulteriori liste. L'Istituzione Arbitrale designa, se necessario, l'arbitro con funzioni di presidente consultandosi con il tribunale.
7. La nomina di un arbitro ha effetto dal momento in cui l'Istituzione Arbitrale riceve la Comunicazione di Nomina completata e sottoscritta dall'arbitro.

Articolo 14: Imparzialità e indipendenza dell'arbitro

1. Gli arbitri che agiscono in base al presente Regolamento devono essere imparziali e indipendenti e devono agire in conformità al presente Regolamento, alle condizioni previste nella Comunicazione di Nomina fornita dall'Istituzione Arbitrale, ed al Codice di Condotta per gli Arbitri nelle Controversie Commerciali (*The Code of Ethics for Arbitrators in Commercial Disputes*).
2. Nell'accettare la nomina, l'arbitro deve sottoscrivere la Comunicazione di Nomina fornita dall'Istituzione Arbitrale dichiarando la disponibilità a svolgere il mandato e la propria imparzialità e indipendenza. L'arbitro deve comunicare qualsiasi circostanza che possa dare luogo a giustificati dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza e qualsiasi altro fatto rilevante che l'arbitro intenda portare all'attenzione delle parti.

3. Qualora, in qualsiasi momento nel corso dell'arbitrato, dovessero emergere circostanze che possano dare luogo a dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza, l'arbitro o la parte devono prontamente darne informazione a tutte le parti e all'Istituzione Arbitrale. Ricevuta questa informazione dall'arbitro o da una delle parti, l'Istituzione Arbitrale ne darà comunicazione a tutte le parti e al tribunale arbitrale.
4. La dichiarazione dell'arbitro o di una parte non indica necessariamente che l'arbitro o la parte ritengano che le circostanze comunicate diano luogo a giustificati dubbi circa l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro.
5. La mancata dichiarazione, ad opera di una parte, di circostanze che possano dare luogo a giustificati dubbi circa l'imparzialità o indipendenza dell'arbitro entro un congruo lasso di tempo da quando la parte sia venuta a conoscenza di tali circostanze, costituisce una rinuncia al diritto di ricusare l'arbitro sulla base di quelle circostanze.
6. Né le parti né chi agisce per loro conto possono avere contatti *ex parte* con un arbitro o con un candidato alla nomina di una parte quale arbitro, su questioni relative alla controversia, se non al fine di fornire al candidato informazioni di carattere generale sulla natura della controversia e sul procedimento previsto e per discutere delle qualifiche, della disponibilità o dell'imparzialità e dell'indipendenza del candidato o per discutere dell'adeguatezza dei candidati per il ruolo di presidente del tribunale arbitrale, se le parti o gli arbitri di parte debbono partecipare a tale nomina. Né le parti né i loro rappresentanti possono comunicare, in assenza delle altre parti, in merito a questioni relative alla controversia con candidati al ruolo di presidente del tribunale arbitrale.
7. Su richiesta di una parte, o di propria iniziativa dopo aver consultato le parti, il tribunale arbitrale può richiedere alle parti di rivelare:
 - a. se un soggetto non parte nell'arbitrato (come un terzo finanziatore o un assicuratore) si è impegnato a pagare o a contribuire alle spese derivanti dalla partecipazione di una parte all'arbitrato e, in tal caso, di identificare la persona o l'ente in questione e di descrivere la natura dell'impegno.
 - b. se soggetto non parte nell'arbitrato (come un finanziatore, un assicuratore, una società controllante o un proprietario effettivo finale) ha un interesse economico nel risultato dell'arbitrato e, in tal caso, di identificare la persona o l'ente interessato e di descrivere la natura dell'interesse.

Articolo 15: Ricusazione di un Arbitro

1. Una parte può ricusare un arbitro ove sussistano circostanze che diano luogo a fondati dubbi circa la sua imparzialità o indipendenza, o per mancato adempimento dei suoi obblighi. Salvo un termine più breve sia concordato dalle parti, specificato dalla legge o determinato dall'Istituzione Arbitrale, una parte deve inviare un'istanza scritta di ricusazione all'Istituzione Arbitrale entro 15 giorni dalla ricezione della comunicazione della nomina dell'arbitro, o entro 15 giorni dal momento in cui è venuta a conoscenza delle circostanze che sono alla base dell'istanza

di ricusazione. L'istanza di ricusazione deve indicare per iscritto le ragioni della ricusazione. La parte non deve inviare l'istanza di ricusazione ad alcun membro del tribunale arbitrale.

2. Dopo aver ricevuto tale istanza di ricusazione, l'Istituzione Arbitrale provvede a comunicarla all'altra parte, dando a quest'ultima l'opportunità di replicare. L'Istituzione Arbitrale non deve inviare l'istanza di ricusazione ad alcun membro del tribunale arbitrale, ma deve informare il tribunale arbitrale di aver ricevuto un'istanza di ricusazione, senza specificare la parte che l'ha proposta. Ove un arbitro sia stato ricusato da una parte, l'altra parte può dichiararsi d'accordo e accettare la ricusazione e, se vi è accordo, l'arbitro deve essere rimosso. L'Istituzione Arbitrale può informare l'arbitro ricusato della ricusazione e chiedere all'arbitro ricusato informazioni relative alla ricusazione. L'arbitro ricusato, dopo essersi consultato con l'Istituzione Arbitrale, può rinunciare al mandato anche in assenza di tale accordo. In nessun caso la rinuncia al mandato implica riconoscimento della fondatezza dei motivi di ricusazione.
3. Se l'altra parte non concorda sulla ricusazione o l'arbitro ricusato non rinunci al mandato, l'Istituzione Arbitrale decide in merito all'istanza di ricusazione.
4. L'Istituzione Arbitrale, di sua iniziativa, può sostituire un arbitro per mancato adempimento dei suoi obblighi o se l'arbitro diviene incapace di adempiervi.

Articolo 16: Sostituzione di un Arbitro

1. Se un arbitro rinuncia al mandato, è incapace di adempiere agli obblighi da arbitro, o viene sostituito per qualsiasi motivo e il suo ruolo diviene vacante, viene nominato, ove necessario, un sostituto ai sensi dell'Articolo 13, salvo diverso accordo delle parti.
2. Se un arbitro viene nominato in sostituzione di un altro, ai sensi del presente Articolo, salvo diverso accordo delle parti, il tribunale arbitrale determina a sua discrezione se tutto o parte del procedimento debba essere ripetuto.
3. Se un arbitro membro di un collegio arbitrale formato da tre arbitri non partecipa all'arbitrato per qualsivoglia ragione, e salvo diverso accordo delle parti, gli altri due arbitri, a loro discrezione, hanno la facoltà di proseguire l'arbitrato e possono emanare qualsiasi decisione, provvedimento, ordinanza o lodo, nonostante la mancata partecipazione del terzo arbitro. Nel decidere se continuare l'arbitrato o rendere una qualunque decisione, provvedimento, ordinanza o lodo senza la partecipazione di un arbitro, gli altri due arbitri devono tenere in considerazione lo stato d'avanzamento dell'arbitrato, il motivo eventualmente addotto dal terzo arbitro per la sua mancata partecipazione e qualsiasi altro elemento che considerino appropriato per il caso di specie.
4. Nel caso in cui gli altri due arbitri non siano d'accordo nel continuare l'arbitrato senza la partecipazione del terzo arbitro, l'Istituzione Arbitrale, una volta ottenuta prova sufficiente di tale circostanza, dichiara vacante l'incarico e un sostituto viene nominato ai sensi dell'Articolo 13, salvo diverso accordo delle parti.

Articolo 17: Segretario del Tribunale Arbitrale

Il tribunale arbitrale può, con il consenso delle parti, nominare un segretario del tribunale arbitrale, che presterà il proprio servizio in conformità alle linee guida dell'ICDR.

Disposizioni Generali

Articolo 18: Rappresentanza

Le parti possono nominare un rappresentante legale nella procedura arbitrale. I nomi, gli indirizzi, i numeri telefonici, i numeri di fax e gli indirizzi email dei rappresentanti devono essere comunicati per iscritto alle altre parti e all'Istituzione Arbitrale. Salvo che non sia disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, una volta che il tribunale arbitrale si è costituito, le parti o i loro rappresentanti possono comunicare per iscritto direttamente con il tribunale arbitrale inviando contemporaneamente copia delle comunicazioni all'altra parte e, salvo che non sia stato disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, all'Istituzione Arbitrale. La condotta dei rappresentanti delle parti deve essere conforme alle linee guida emanate dall'ICDR.

Articolo 19: Sede dell'Arbitrato

1. Qualora le parti non si accordino sulla sede dell'arbitrato entro la data stabilita dall'Istituzione Arbitrale, l'Istituzione Arbitrale può inizialmente determinare la sede dell'arbitrato, fatta salva la facoltà del tribunale arbitrale di determinare in modo definitivo tale sede entro 45 giorni dalla sua costituzione.
2. Il tribunale arbitrale può riunirsi in qualsiasi luogo che ritenga opportuno per qualsiasi motivo, ivi incluso condurre udienze, tenere riunioni, ascoltare testimoni, ispezionare proprietà o documenti o deliberare e l'arbitrato, se condotto in luogo diverso rispetto alla sede dell'arbitrato, si deve considerare come svolto presso la sede dell'arbitrato e qualsiasi lodo deve considerarsi come reso presso la sede dell'arbitrato.

Articolo 20: Lingua dell'Arbitrato

Se le parti non si sono accordate diversamente, la lingua/e dell'arbitrato è/sono quella/e dei documenti che contengono la convenzione arbitrale, fatta salva la facoltà del tribunale arbitrale di decidere altrimenti. Il tribunale arbitrale può ordinare che qualsiasi documento prodotto in una lingua diversa sia accompagnato da una traduzione nella lingua/e dell'arbitrato.

Articolo 21: Competenza Arbitrale

1. Il tribunale arbitrale ha il potere di deliberare della propria competenza, ivi compresa qualsiasi eccezione relativa all'arbitrabilità, all'esistenza, ambito di applicazione o validità della/e convenzione/i arbitrale/i, o in relazione alla questione se tutte le domande, domande riconvenzionali ed eccezioni di compensazione proposte nell'arbitrato possano essere decise nell'ambito di un medesimo procedimento, senza che sia prima necessario rimettere tali questioni ad un tribunale ordinario.
2. Il tribunale arbitrale ha il potere di deliberare circa l'esistenza o la validità del contratto nel quale la clausola arbitrale è inserita. Tale clausola deve essere considerata come un accordo autonomo rispetto alle altre clausole del contratto. L'eventuale declaratoria di invalidità o nullità del contratto da parte del tribunale arbitrale non comporta, di per sé, l'invalidità della clausola arbitrale.
3. Una parte deve eccepire l'incompetenza del tribunale arbitrale o l'inammissibilità di una domanda, di una domanda riconvenzionale o di un'eccezione di compensazione non più tardi del deposito della Memoria di Risposta alla domanda o alla domanda riconvenzionale o all'eccezione di compensazione che dia luogo all'eccezione, ai sensi dell'Articolo 3. Il tribunale arbitrale può prorogare tale termine e può decidere sulle eccezioni di cui al presente Articolo in via preliminare o nel lodo definitivo.
4. Le questioni relative alla competenza del tribunale sollevate prima della costituzione di quest'ultimo non impediscono all'Istituzione Arbitrale di procedere con l'amministrazione del procedimento e dovranno essere deferite al tribunale arbitrale, una volta costituito, per la loro risoluzione.

Articolo 22: Svolgimento dei Procedimenti

1. Nel rispetto del presente Regolamento, il tribunale arbitrale può condurre l'arbitrato nella maniera che ritiene più opportuna, assicurando l'equo trattamento delle parti, il rispetto del contraddittorio e il diritto di difesa.
2. Il tribunale arbitrale gestisce il procedimento in maniera tale da agevolare una rapida risoluzione della controversia. Il tribunale può, subito dopo la sua costituzione, condurre un'udienza procedurale con le parti al fine di organizzare, pianificare e concordare modalità che agevolino il successivo svolgimento del procedimento, inclusa la fissazione di termini per lo scambio delle memorie delle parti. Nello stabilire le modalità di svolgimento della procedura, il tribunale arbitrale e le parti possono avvalersi di strumenti tecnologici, incluso video, audio, o altri mezzi elettronici, al fine di incrementare l'efficiente ed economico svolgimento della procedura.
3. All'udienza procedurale, il tribunale arbitrale discute con le parti le questioni attinenti la sicurezza informatica, la privacy e la protezione dei dati, al fine di fornire un livello appropriato di sicurezza e conformità in relazione al procedimento.

4. Il tribunale arbitrale può decidere questioni preliminari, disporre la separazione in più procedimenti, fissare l'ordine di acquisizione delle prove, non ammettere testimonianze ridondanti o irrilevanti o altre prove e indirizzare le parti a concentrare le rispettive difese su questioni la cui risoluzione possa condurre ad una decisione di tutta o di parte della controversia.
5. In qualsiasi momento nel corso del procedimento il tribunale arbitrale può ordinare alle parti la produzione di documenti, allegati o altri mezzi di prova che ritenga necessari o pertinenti. Salvo diverso accordo per iscritto delle parti, il tribunale deve applicare l'Articolo 24.
6. I documenti o le informazioni presentate al tribunale arbitrale da una delle parti devono essere contestualmente trasmesse dalla stessa a tutte le parti e, a meno che non sia disposto diversamente dall'Istituzione Arbitrale, all'Istituzione Arbitrale.
7. Il tribunale arbitrale determina l'ammissibilità, la pertinenza, la rilevanza e l'efficacia delle prove presentate dalle parti.
8. Le parti devono adoperarsi al fine di evitare ritardi e costi non necessari in relazione all'arbitrato. Il tribunale arbitrale può ripartire i costi, desumere argomenti di prova contraria e adottare tutte le ulteriori misure che ritiene necessarie per garantire l'efficienza e l'integrità della procedura arbitrale.

Articolo 23: Decisione Anticipata

1. Una parte può richiedere al tribunale arbitrale il permesso di depositare un'istanza per la decisione anticipata del procedimento arbitrale ("*early disposition*") relativa a qualsiasi istanza presentata con una domanda o una domanda riconvenzionale. Il tribunale arbitrale dispone che la parte depositi l'istanza per la decisione anticipata del procedimento arbitrale se ritiene che l'istanza (a) abbia una ragionevole probabilità di successo, (b) elimini o riduca una o più questioni relative al caso, e se (c) è presumibile che la presentazione di tale istanza risponda ad esigenze di maggiore efficienza o economia processuale, rispetto alla trattazione della stessa questione unitamente al merito della controversia.
2. Ciascuna parte ha il diritto di essere ascoltata e di poter esporre le proprie argomentazioni in merito all'ammissibilità di tale istanza e, qualora l'istanza venga concessa, se debba essere concessa la determinazione accelerata.
3. Qualora lo ritenga necessario o opportuno, il tribunale arbitrale ha il potere di emettere ordinanze o lodi relativi alla determinazione accelerata di qualsiasi questione sottoposta con una domanda o una domanda riconvenzionale. Il tribunale arbitrale deve motivare tale scelta nel lodo.

Articolo 24: Scambio di Informazioni

1. Il tribunale arbitrale deve assicurare che lo scambio di informazioni fra le parti avvenga nella maniera più efficiente contenendo i costi il più possibile. Il Tribunale e le parti devono adoperarsi per evitare ritardi e spese non necessarie e allo stesso tempo evitare sorprese, garantire l'equo trattamento delle parti e

salvaguardare il diritto di ciascuna parte ad esercitare in maniera soddisfacente il proprio diritto di azione e di difesa.

2. Le parti potranno fornire al tribunale la loro opinione relativamente al livello di scambio di informazioni che considerano appropriato nel caso specifico, rimanendo comunque in capo al tribunale l'autorità di decidere in maniera definitiva sulla questione. È fatta salva la facoltà delle parti di disapplicare le norme del presente Articolo mediante accordo scritto e dopo essersi consultate con il Tribunale.
3. Ogni parte dovrà produrre tutti i documenti che intende utilizzare in base ad un calendario il cui contenuto è determinato dal tribunale.
4. Il Tribunale potrà, su istanza di parte, richiedere ad una parte di mettere a disposizione dell'altra parte documenti che la parte richiedente non possa reperire altrimenti, che ragionevolmente si ritiene esistano e che siano pertinenti e rilevanti per la decisione della controversia. La richiesta di produzione documentale dovrà contenere una descrizione degli specifici documenti o delle categorie di documenti di cui si intende prendere visione, unitamente ad una spiegazione circa la loro pertinenza e rilevanza ai fini della decisione della controversia.
5. Il tribunale, a fronte di eccezioni di confidenzialità tecnica o commerciale, potrà subordinare lo scambio di informazioni all'assunzione di misure appropriate finalizzate alla tutela di tale confidenzialità.
6. Nel caso in cui i documenti che devono essere scambiati siano in formato elettronico, la parte in possesso di questi documenti potrà renderli disponibili nella forma più conveniente ed economica (ad esempio in forma cartacea) per essa, a meno che il tribunale non rilevi, su istanza di parte, che vi sia la necessità di rendere accessibili quei documenti in una forma diversa. Le richieste rivolte a prendere visione di documenti in formato elettronico dovranno essere dettagliate e formulate in modo tale da rendere la ricerca dei suddetti documenti il più economica possibile. Il tribunale potrà disporre di strumenti volti a focalizzare e limitare la ricerca.
7. Su istanza di parte, il tribunale potrà richiedere, dando congruo preavviso, ad una parte di consentire l'ispezione di luoghi o di oggetti rilevanti.
8. Nel risolvere controversie che si riferiscano alla produzione di informazioni pre-udienza, il tribunale dovrà chiedere alla parte che ne fa richiesta, di giustificare il tempo e le spese che ne potrebbero derivare e potrà subordinare l'accoglimento di tale richiesta al pagamento parziale o totale dei relativi costi da parte della richiedente. Il Tribunale potrà anche allocare tra le parti i costi per l'ottenimento delle informazioni a mezzo di ordinanza o in un lodo parziale.
9. Nel caso in cui una parte non adempia ad un'ordinanza di produzione documentale, il Tribunale potrà desumerne argomenti di prova contraria e potrà tenerne conto al momento della decisione circa l'allocazione dei costi.
10. Le deposizioni, gli interrogatori e le richieste di ammissione formulate in vista di un loro utilizzo nel sistema giudiziario USA sono procedure in linea di principio non adatte per l'ottenimento di informazioni nell'ambito di un arbitrato amministrato sulla base di questo Regolamento.

Articolo 25: Segreto Professionale

Il tribunale arbitrale deve tener conto dei principi applicabili in materia di segreto professionale, come quelli che riguardano la riservatezza delle comunicazioni tra avvocato e cliente. Quando le parti, i loro difensori o i loro documenti sono soggetti, in base alla legge applicabile, a normative differenti, il Tribunale deve, per quanto possibile, applicare la stessa normativa a tutte le parti, accordando preferenza a quelle regole che forniscano il più alto livello di tutela.

Articolo 26: Udienza

1. Il tribunale arbitrale dovrà comunicare alle parti con congruo preavviso la data, l'ora e il luogo di ogni udienza.
2. Un'udienza o una parte di essa può svolgersi tramite video, audio o altri mezzi elettronici quando: (a) le parti vi acconsentano; o (b) il tribunale arbitrale stabilisca, dopo avere concesso alle parti di commentare, che ciò sarebbe appropriato e non comprometterebbe il diritto delle parti ad un procedimento equo. Il tribunale arbitrale può, ad ogni udienza, disporre che i testimoni siano esaminati con mezzi che non richiedono la loro presenza fisica.
3. Il tribunale arbitrale dovrà determinare le modalità in cui i testimoni verranno escussi e chi dovrà essere presente durante l'esame dei testimoni.
4. Salvo diverso accordo fra le parti o se diversamente stabilito dal tribunale, la prova per testimoni dovrebbe essere presentata nella forma di dichiarazioni scritte da loro controfirmate. In conformità ad un calendario fissato dal tribunale arbitrale, ciascuna parte comunicherà al tribunale arbitrale e alle altre parti i nominativi di tutti i testimoni che hanno presentato una dichiarazione scritta e di cui si richiede l'esame. Il Tribunale può richiedere a qualsiasi testimone di comparire all'udienza. Se un testimone la cui comparizione è stata richiesta non si presenta senza fornire una giustificazione ritenuta adeguata dal tribunale arbitrale, il tribunale può emettere l'ordine che ritiene più appropriato, che può consistere nella riduzione del valore da attribuire alla/e dichiarazione/i o non prendere in considerazione tale/i dichiarazione/i.
5. Almeno 15 giorni prima dell'udienza, ciascuna parte dovrà fornire al tribunale arbitrale e alle altre parti i nominativi e le informazioni di contatto di tutti i testimoni che intende presentare, l'oggetto della loro testimonianza e la lingua in cui tali testimoni renderanno la propria testimonianza.
6. L'udienza è privata, salvo che le parti non decidano diversamente o che la legge disponga il contrario.

Articolo 27: Misure Cautelari

1. Su istanza della parte interessata, il tribunale arbitrale può ordinare o adottare ogni misura provvisoria o cautelare che ritiene necessaria, comprese ingiunzioni e provvedimenti per la protezione o la conservazione di beni.

2. Le misure cautelari adottate possono assumere la forma di un'ordinanza o di lodo parziale e il tribunale arbitrale può richiedere la prestazione di una garanzia per i costi di tali misure.
3. La richiesta di misure provvisorie avanzata da una parte all'autorità giudiziaria non è incompatibile con l'accordo compromissorio e/o la clausola arbitrale, e non costituisce una rinuncia al diritto di adire gli arbitri.
4. Il tribunale arbitrale può allocare i costi inerenti alle richieste di misure provvisorie in qualsiasi ordinanza o lodo parziale o nel lodo finale.
5. La richiesta di misura cautelare avanzata prima della costituzione del tribunale arbitrale può essere proposta ai sensi dell'Articolo 7.

Articolo 28: Esperti Nominati dal Tribunale Arbitrale

1. Il tribunale arbitrale, dopo essersi consultato con le parti, può nominare uno o più esperti indipendenti affinché redigano relazione scritta su questioni sollevate dal tribunale arbitrale e comunicate alle parti.
2. Le parti devono fornire all'esperto tutte le informazioni rilevanti o esibire, per un eventuale esame, ogni documento rilevante o bene di cui consulente faccia richiesta. Ogni controversia tra una parte e l'esperto circa la rilevanza delle informazioni o dei beni richiesti verrà risolta dal tribunale arbitrale.
3. Ricevuta la relazione dell'esperto, il tribunale arbitrale deve inviare copia della stessa a tutte le parti e deve dar loro la possibilità di esporre per iscritto i loro commenti sulla relazione. Una parte può visionare ogni documento sul quale l'esperto si sia basato per redigere la relazione.
4. Su richiesta di una parte, il tribunale arbitrale deve dare l'opportunità alle parti di porre domande all'esperto durante l'udienza. A tale udienza le parti possono presentare propri esperti affinché rendano la loro testimonianza in merito alle questioni controverse.

Articolo 29: Inattività di una Parte

1. Se una parte non invia la propria Memoria di Risposta ai sensi dell'Articolo 3 il tribunale arbitrale è autorizzato a procedere con l'arbitrato.
2. Se una parte, debitamente notificata in conformità alle disposizioni del presente Regolamento, non compare in udienza senza fornire un'adeguata motivazione, il tribunale arbitrale può procedere con l'udienza.
3. Se una parte, debitamente invitata o intimata a produrre prove o a compiere qualsiasi altro adempimento nel corso del procedimento, omette di attivarsi entro il termine stabilito dal tribunale arbitrale senza fornire adeguata giustificazione, il tribunale arbitrale può pronunciare il lodo basandosi esclusivamente sulle prove di cui dispone.

Articolo 30: Chiusura dell'istruttoria

1. Il tribunale arbitrale può chiedere alle parti se intendono presentare ulteriori allegazioni e in caso di risposta negativa, ovvero ove consideri che gli elementi a sua disposizione siano sufficienti, può dichiarare la chiusura dell'istruttoria.
2. Il tribunale arbitrale, d'ufficio o su richiesta di una parte, può riaprire l'istruttoria arbitrale in qualsiasi momento prima che venga reso il lodo.

Articolo 31: Rinuncia a Sollevare Eccezioni

Una parte che è a conoscenza di violazioni di qualunque disposizione o prescrizione del presente Regolamento o della clausola compromissoria e proceda nell'arbitrato senza tempestivamente contestare tale violazione per iscritto, decade dal diritto di farlo.

Articolo 32: Lodi, Ordinanze, Decisioni e Provvedimenti

1. Oltre a rendere un lodo finale, il tribunale arbitrale può rendere lodi provvisori, non definitivi, o parziali nonché ordinanze, decisioni e provvedimenti.
2. Qualora il tribunale arbitrale sia composto da più di un arbitro, ogni lodo, ordinanza, decisione o provvedimento è deliberato a maggioranza degli arbitri.
3. Se le parti o il tribunale arbitrale lo autorizzano, il presidente del tribunale può pronunciare ordinanze, decisioni o provvedimenti su questioni procedurali, ivi incluso lo scambio di informazioni, con riserva di riesame da parte del tribunale arbitrale.
4. Un'ordinanza o un lodo può essere sottoscritto elettronicamente, salvo che (i) la legge applicabile richieda una firma apposta a mano; (b) le parti abbiano concordato diversamente; o (c) il tribunale arbitrale o l'Istituzione Arbitrale abbiano stabilito diversamente.

Articolo 33: Termine, Forma ed Effetti del Lodo

1. I lodi sono resi per iscritto dal tribunale arbitrale e sono definitivi e vincolanti per le parti. Il tribunale arbitrale deve adoperarsi per deliberare e redigere il lodo il prima possibile dopo l'udienza. Salvo quanto diversamente disposto dalle parti, specificato dalla legge o disposto dall'Istituzione Arbitrale, il lodo finale deve essere emesso entro e non oltre 60 giorni dalla chiusura dell'udienza in conformità all'Articolo 30. Le parti si impegnano a conformarsi senza ritardo a quanto statuito dal lodo e, in mancanza di diverso accordo, rinunciano irrevocabilmente ad ogni forma di appello, revisione o ricorso ai tribunali statali o qualunque altra autorità giudiziaria, nella misura in cui tale rinuncia possa essere validamente compiuta. Il tribunale arbitrale deve indicare i motivi a fondamento del lodo, a meno che le parti abbiano concordato che non vi è necessità di motivazione.

2. Il lodo deve essere sottoscritto dall'arbitro o dagli arbitri e deve indicare la data in cui il lodo è stato reso e la sede dell'arbitrato ai sensi dell'Articolo 19. Qualora il tribunale arbitrale sia composto da più di un arbitro e uno di questi non sottoscriva il lodo, il lodo deve contenere o deve essere accompagnato dall'indicazione delle ragioni della mancata sottoscrizione.
3. Il lodo deve essere trasmesso in bozza dal tribunale arbitrale all'Istituzione Arbitrale. Il lodo sarà inviato alle parti dall'Istituzione Arbitrale.
4. Se la legge applicabile richiede che il lodo sia depositato o registrato, il tribunale arbitrale deve adoperarsi a che tale adempimento sia soddisfatto. È responsabilità delle parti portare all'attenzione del tribunale arbitrale l'esistenza di tali requisiti o di altri requisiti procedurali previsti dall'ordinamento della sede dell'arbitrato.

Articolo 34: Leggi Applicabili e Provvedimenti

1. Il tribunale arbitrale deve applicare il diritto sostanziale o le norme di diritto designate dalle parti come applicabili alla controversia. In mancanza dell'accordo delle parti, il tribunale arbitrale applica la legge (o le leggi) o le norme di diritto che considera appropriate.
2. In procedimenti arbitrali relativi alla materia contrattuale, il tribunale arbitrale deve decidere in conformità alle disposizioni del contratto e deve considerare gli usi commerciali applicabili al contratto.
3. Il tribunale arbitrale non può deliberare come *amiable compositeur* o *ex aequo et bono* salvo che le parti lo abbiano espressamente autorizzato a farlo.
4. Il lodo indica i valori monetari nella valuta o valute del contratto, salvo che il tribunale arbitrale consideri che un'altra valuta sia più appropriata. Inoltre, il tribunale arbitrale può assegnare gli interessi, semplici o composti, maturati prima e dopo l'emissione del lodo nel modo ritenuto più appropriato, tenendo in considerazione il contratto e la legge/i applicabile/i.
5. Salvo diverso accordo delle parti, queste espressamente rinunciano a qualsiasi diritto a danni punitivi, esemplari o similari, salvo che la legge applicabile e/o le leggi applicabili non dispongano che il risarcimento del danno subito sia accresciuto secondo una specifica modalità. Questa disposizione non si applica al lodo con cui ad una parte vengono compensati i costi dell'arbitrato in ragione della condotta inappropriata dell'altra parte nel corso dell'arbitrato.

Articolo 35: Transazione e Altri Motivi di Chiusura del Procedimento

1. Se le parti raggiungono un componimento della lite prima della pronuncia del lodo finale, il tribunale arbitrale interrompe l'arbitrato e, se tutte le parti lo richiedono, può recepire tale componimento nella forma di un lodo su accordo delle parti. Il tribunale arbitrale non è obbligato a motivare tale lodo.
2. Se il proseguimento del procedimento arbitrale diviene inutile o impossibile per la mancata effettuazione dei depositi richiesti dall'Istituzione Arbitrale, l'arbitrato può essere sospeso o interrotto ai sensi dell'Articolo 39(3).

3. Se il proseguimento dell'arbitrato diventa non necessario o impossibile per una qualunque altra ragione diversa da quelle menzionate nei Paragrafi 1 e 2 di questo Articolo, il tribunale arbitrale deve informare le parti della propria intenzione di interrompere l'arbitrato. Il tribunale arbitrale emana quindi una ordinanza con cui dispone l'interruzione dell'arbitrato, salvo che una delle parti non si opponga a ciò sollevando giustificati motivi.

Articolo 36: Interpretazione o Correzione del Lodo

1. Entro 30 giorni dal ricevimento del lodo, una parte, comunicandolo alle altre, può richiedere al tribunale arbitrale di interpretare il lodo o di correggere errori di trascrizione, tipografici o di calcolo, ovvero di emanare un lodo aggiuntivo relativo a domande, domande riconvenzionali o eccezioni di compensazione proposte ma non decise dal lodo stesso.
2. Se il tribunale arbitrale ritiene che tale richiesta sia giustificata, dopo aver considerato le argomentazioni delle parti, vi provvede entro 30 giorni dalla ricezione delle ultime memorie delle parti relative alla richiesta procedendo ad interpretare il lodo, ad apportare correzioni o ad emettere un lodo aggiuntivo. Qualsiasi interpretazione, correzione, emanazione di lodo aggiuntivo effettuata dal tribunale deve contenere una motivazione e formerà parte del lodo.
3. Il tribunale arbitrale di sua iniziativa può, entro 30 giorni dalla data in cui è stato reso il lodo, apportare correzioni per errori di trascrizione, tipografici o di calcolo, ovvero emettere un lodo aggiuntivo relativo a domande proposte ma non decise dal lodo.
4. Le parti sono responsabili per tutti i costi correlati ad ogni richiesta di interpretazione, correzione o emanazione di un lodo aggiuntivo e il tribunale può ripartire tali costi.

Articolo 37: Costi dell'Arbitrato

Il tribunale arbitrale determina i costi dell'arbitrato nel lodo/i. Il tribunale arbitrale può ripartire tali costi tra le parti nel caso in cui consideri che tale ripartizione sia ragionevole, tenendo conto delle circostanze del caso.

I costi possono includere:

- a. gli onorari e le spese degli arbitri, incluse le imposte applicabili;
- b. i costi per qualsiasi supporto richiesto dal tribunale arbitrale;
- c. le tariffe e i costi dell'Istituzione Arbitrale;
- d. i ragionevoli costi di difesa e altre spese sostenute dalle parti; e
- e. qualsiasi costo sostenuto relativamente a richieste di provvedimenti cautelari o d'urgenza ai sensi degli Articoli 7 o 27;

- f. i costi sostenuti in relazione alla richiesta di riunione di arbitrati ai sensi dell'Articolo 9; e
- g. ogni costo sostenuto in relazione allo scambio di informazioni ai sensi dell'Articolo 24.

Articolo 38: Onorari e Spese del Tribunale Arbitrale

1. Gli onorari e le spese degli arbitri devono essere ragionevoli nel loro ammontare, tenendo in considerazione il tempo impiegato dagli arbitri, l'importanza e la complessità del caso e ogni altra circostanza rilevante.
2. L'Istituzione Arbitrale, non appena possibile dopo l'inizio dell'arbitrato, deve stabilire una tariffa oraria o giornaliera appropriata dopo essersi confrontato con le parti e con tutti gli arbitri, considerando sia le tariffe da essi indicate sia l'importanza e la complessità del caso.
3. Qualsiasi controversia relativa agli onorari e alle spese degli arbitri deve essere risolta dall'Istituzione Arbitrale.

Articolo 39: Depositi Anticipati

1. L'Istituzione Arbitrale può richiedere che le parti versino un fondo congruo come anticipo sui costi previsti dall'Articolo 37.
2. Nel corso del procedimento arbitrale, l'Istituzione Arbitrale può richiedere alle parti che vengano effettuate integrazioni del fondo.
3. Il mancato pagamento degli onorari o dei depositi richiesti alla parte che ha proposto una domanda o una domanda riconvenzionale deve essere considerata come una rinuncia a quella domanda o a quella domanda riconvenzionale. In nessun caso, tuttavia, sarà preclusa ad una parte la possibilità di presentare una domanda o una domanda riconvenzionale.
4. Se i depositi richiesti come menzionati all'Articolo 37(a) e 37(b) non vengono effettuati prontamente e integralmente, l'Istituzione Arbitrale informa le parti, affinché una o più tra esse possano procedere al deposito richiesto. Se tale deposito viene effettuato da una o più parti, il tribunale può, se richiesto, emettere un lodo separato a favore della/e parte/i pagante/i per il rimborso di tale deposito, unitamente agli eventuali interessi.
5. Se nessuna delle parti è disposta ad effettuare il deposito richiesto, il tribunale arbitrale può ordinare la sospensione o l'interruzione del procedimento arbitrale. Se il tribunale non è ancora stato costituito, l'Istituzione Arbitrale può sospendere o interrompere il procedimento.
6. Dopo l'emissione del lodo finale, l'Istituzione Arbitrale fornisce alle parti un resoconto contabile riepilogativo dei depositi ricevuti e restituisce l'eventuale residuo.

Articolo 40: Riservatezza

1. Le informazioni di carattere confidenziale, rivelate nel corso dell'arbitrato dalle parti o dai testimoni, non possono essere divulgate dagli arbitri o dall'Istituzione Arbitrale. Ad eccezione di quanto disposto dall'Articolo 40.3, e salvo diverso accordo fra le parti o richiesto da una disposizione di legge, i membri del tribunale arbitrale e l'Istituzione Arbitrale devono preservare la confidenzialità di tutte le questioni inerenti all'arbitrato o al lodo.
2. Salvo diverso accordo delle parti, il tribunale può pronunciare ordinanze relative alla confidenzialità del procedimento arbitrale o ad ogni altro aspetto attinente al procedimento e può adottare misure finalizzate alla tutela di segreti industriali e di informazioni riservate.
3. Un lodo può essere reso pubblico solo con il consenso di tutte le parti o se previsto dalla legge, con l'eccezione che l'Istituzione Arbitrale può pubblicare o rendere in altro modo accessibile al pubblico lodi selezionati, ordinanze, decisioni e pronunce che sono diventate pubbliche nel corso del procedimento di esecuzione o in altro modo.
4. L'ICDR può anche pubblicare taluni lodi, ordinanze, decisioni e pronunce che sono stati modificati per cancellare i nomi delle parti e altri dettagli identificativi delle stesse, salvo che una parte non si sia opposta per iscritto alla pubblicazione entro 6 mesi dalla data del lodo.

Articolo 41: Esclusione di Responsabilità

I componenti del tribunale arbitrale, l'arbitro d'urgenza nominato ai sensi dell'Articolo 7, l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati nominato ai sensi dell'Articolo 9, il segretario del tribunale arbitrale, e l'Istituzione Arbitrale non sono responsabili nei confronti di nessuna delle parti per atti o omissioni in relazione ad alcun arbitrato svolto ai sensi del presente Regolamento, fatta eccezione per i casi in cui tale limitazione sia vietata dalla legge applicabile. Le parti concordano che gli arbitri, l'arbitro d'urgenza, l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati, il segretario del tribunale arbitrale, o l'Istituzione Arbitrale non hanno alcun obbligo di rilasciare dichiarazioni in relazione all'arbitrato e concordano che nessuna parte deve cercare di costringere tali soggetti ad assumere la veste di testimoni in un procedimento giudiziario o in altri procedimenti connessi all'arbitrato.

Articolo 42: Interpretazione del Regolamento

Il tribunale arbitrale, l'arbitro d'urgenza nominato ai sensi dell'Articolo 7 e l'arbitro investito del potere di riunire più arbitrati nominato ai sensi dell'Articolo 9, interpretano ed applicano le norme del presente Regolamento nella misura in cui esse attengano ai loro poteri e doveri. L'Istituzione Arbitrale interpreta ed applica tutte le altre norme del Regolamento.

Procedure Internazionali Accelerate

Articolo E-1: Ambito di Applicazione delle Procedure Internazionali Accelerate

Queste Procedure Accelerate integrano il Regolamento di Arbitrato Internazionale come previsto all'Articolo 1(4).

Articolo E-2: Memorie Dettagliate

Nella Domanda di Arbitrato e nella Memoria di Risposta, le Parti sono tenute a presentare memorie dettagliate su fatti, domande, domande riconvenzionali, contrapposizioni e difese unitamente a tutti i mezzi di prova disponibili di cui la parte intende avvalersi. L'arbitro, confrontatosi con le parti, adotta un'ordinanza procedurale, che includa un calendario, per il completamento delle memorie scritte.

Articolo E-3: Riunione Amministrativa

L'Istituzione Arbitrale può organizzare una riunione amministrativa con le parti e i loro rappresentanti per discutere le modalità di svolgimento di questo procedimento, della designazione dell'arbitro, della mediazione della controversia e di qualunque altra questione amministrativa.

Articolo E-4: Opposizione all'Applicazione delle Procedure Accelerate

Qualora un'obiezione venga sollevata prima che l'arbitro sia nominato, l'Istituzione Arbitrale può inizialmente decidere per l'applicabilità di queste Procedure Accelerate, fatta salva la facoltà dell'arbitro di pronunciarsi in via definitiva. L'arbitro deve tenere in conto del valore della controversia e di qualunque altra circostanza rilevante.

Articolo E-5: Modifiche della Domanda o della Domanda Riconvenzionale

Qualora, successivamente alla proposizione delle domande iniziali e delle domande riconvenzionali, una parte modifichi la propria domanda o la domanda riconvenzionale superando il valore di \$500.000 USD, esclusi interessi e costi dell'arbitrato, la causa continuerà ad essere amministrata in conformità a queste Procedure Accelerate, salvo diverso accordo delle parti o salvo quanto diversamente disposto dall'Istituzione Arbitrale o dall'arbitro. Successivamente alla nomina dell'arbitro, non può essere proposta alcuna nuova o diversa domanda, domanda riconvenzionale o eccezione di compensazione né può

apportarsi alcuna modifica relativamente al valore della controversia se non con il consenso dell'arbitro.

Articolo E-6: Nomina e Qualifiche dell'Arbitro

L'Arbitro unico viene nominato secondo le modalità che seguono. L'Istituzione Arbitrale trasmette simultaneamente a ciascuna parte un'identica lista di cinque candidati arbitri. Le parti possono accordarsi sul nominativo dell'arbitro da nominare tra quelli indicati nella lista, comunicando poi l'esito del loro accordo all'Istituzione Arbitrale. Se le parti non riescono ad accordarsi sul nominativo dell'arbitro, ciascuna parte potrà cancellare due nominativi non graditi dalla lista, numerare i rimanenti nomi in ordine di preferenza, e ritrasmettere la lista all'Istituzione Arbitrale entro 10 giorni dalla data di trasmissione della lista stessa alle parti. Le parti non devono scambiarsi le rispettive liste di selezione. Se le parti non riescono ad accordarsi su nessuno degli arbitri indicati nella lista, o se gli arbitri graditi non possono o non sono disponibili ad accettare la nomina, o se per qualsiasi altra ragione la designazione non può essere effettuata fra i componenti della lista, l'Istituzione Arbitrale può procedere alla nomina senza far circolare ulteriori liste. L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti la nomina dell'arbitro, insieme ad ogni eventuale dichiarazione dell'arbitro.

Articolo E-7: Udienza e Ordinanza Procedurale

Dopo la nomina dell'arbitro, l'arbitro può organizzare un'udienza procedurale con le parti, i loro rappresentanti e l'Istituzione Arbitrale per discutere le modalità di svolgimento della procedura e per stabilire il calendario della procedura. Entro 14 giorni dalla nomina, l'arbitro emette un'ordinanza procedurale.

Articolo E-8: Procedimenti Meramente Documentali

Nei procedimenti accelerati che si svolgono esclusivamente mediante lo scambio di memorie scritte, tutte le memorie devono essere presentate entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza procedurale, salvo quanto diversamente disposto dall'arbitro. L'arbitro può richiedere un'udienza orale se lo ritiene necessario.

Articolo E-9: Procedimenti con Udienza Orale

Nei procedimenti accelerati che prevedono lo svolgimento di un'udienza orale, l'arbitro deve stabilire la data, l'ora e il luogo dell'udienza. L'udienza orale si svolge entro 60 giorni dalla data dell'ordinanza procedurale, a meno che l'arbitro non ritenga necessario prorogare tale termine. Le udienze possono tenersi in

presenza, a mezzo video, audio, o attraverso altri mezzi elettronici, secondo una valutazione discrezionale dell'arbitro. Generalmente, non è prevista trascrizione o registrazione stenografica. La parte che desidera una registrazione stenografica può provvedervi. L'udienza orale non deve superare la durata di un giorno salvo quanto diversamente disposto dall'arbitro. L'Istituzione Arbitrale comunica alle parti in anticipo la data dell'udienza.

Articolo E-10: Il Lodo

Il lodo deve essere reso per iscritto ed è definitivo e vincolante per le parti. Salvo quanto diversamente disposto dalle parti, specificato dalla legge o disposto dall'Istituzione Arbitrale, il lodo finale non potrà essere emesso oltre 30 giorni dalla data di chiusura della trattazione o dalla data stabilita per il deposito di comparse conclusionali scritte.

Diritti Amministrativi

Tabella dei Diritti Amministrativi

PER LA VIGENTE TABELLA DEI COSTI AMMINISTRATIVI, SI PREGA DI VISITARE L'INDIRIZZO www.adr.org/internationalfeeschedule.

